

N. 19-2/2025 R.G. P.U.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Sezione I civile-Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio, in persona dei giudici:

Dott.ssa Paola Parlati

- PRESIDENTE

Dott. Luciano Pietro Aliquo

- GIUDICE

Dott.ssa Sonia Pisano

- GIUDICE REL. EST.

nel procedimento di omologa del concordato preventivo iscritto al n. 19-2/2025 P.U., promosso da

DL [REDACTED] S.r.l. in liquidazione [REDACTED] l), con sede legale in [REDACTED]

ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 4.3.2025, DL [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto domanda ex art 44 CCII, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi, con la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 CCII, entro il termine concesso dal Tribunale.

Con decreto del 17.3.2025, questo Tribunale ha concesso alla società ricorrente termine di 60 giorni a decorrere dall'iscrizione di cui all'art. 45 co. 2 CCII per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo dell'art 39 CCII, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità) o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2. Con il medesimo provvedimento è stato nominato Commissario Giudiziale la dott.ssa [REDACTED], è stato disposto l'obbligo di deposito della somma di € 5.000 a titolo di spese di procedura e sono stati assegnati i termini periodici per il deposito di relazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché per fornire indicazioni sullo stato di predisposizione del piano e sulle principali operazioni finanziarie effettuate. Il Tribunale ha, altresì, fissato l'udienza per la discussione circa l'ammissibilità della proposta al 9.6.2025. Contestualmente, il Giudice delegato ha confermato le misure protettive ex art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, CCII, fissandone la durata in mesi quattro, decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Nel termine concesso dal Tribunale, in data 26.5.2025, la ricorrente ha depositato la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la

Sent. 16/2026
REP. 6021/2026
C.P. 2/2026

documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. In data 6.6.2025, il Commissario Giudiziale ha espresso parere favorevole in ordine all'ammissibilità della proposta e alla fattibilità del piano. All'esito dell'udienza del 9.6.2025, il procuratore del ricorrente si è riportato ai propri atti, insistendo nella richiesta di apertura del concordato preventivo, il P.M. si è rimesso alle determinazioni del Tribunale ed il Tribunale si è riservato di provvedere.

Con decreto del 9.6.2025, depositato il 9.7.2025, il Tribunale ha: - dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo; - nominato il giudice delegato; - confermato la dott.ssa Paola Mello, quale Commissario Giudiziale; - fissato i termini per l'espressione del voto dei creditori; - posto a carico del debitore gli obblighi informativi; - ordinato il deposito di una somma non inferiore al 20% delle spese presumibilmente necessarie per lo svolgimento della procedura.

In data 26.9.2025, il Commissario Giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 105 CCII, mentre in data 16.10.2025 è stata depositata un'integrazione della stessa. In data 23.10.2025, il Commissario Giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 107 comma 3 CCII ed in data 3.11.2025 quella di cui all'art. 107 comma 6 CCII, unitamente all'elenco dei creditori legittimati al voto con l'ammontare per cui sono stati ammessi.

In data 18.11.2025, il Commissario Giudiziale ha depositato la propria relazione ex artt. 109 e 110 CCII contenente l'esito delle votazioni, dando atto che tutte le classi hanno espresso voto favorevole alla proposta concordataria, salvo le classi 5, 6 e 7. A seguito dell'istanza di omologazione del ricorrente ex art. 112 comma 2 CCII, con decreto del 5.12.2025, il Tribunale di Como, dato atto dell'omessa approvazione del concordato da parte dei creditori per il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 comma 5 CCII, ha fissato per il 2.2.2026 l'udienza per l'omologa del concordato preventivo. La società ricorrente ha ritualmente provveduto ad effettuare le notifiche ai creditori che hanno espresso il proprio dissenso ed al Commissario Giudiziale.

Nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza, in data 23.1.2026, è pervenuta l'opposizione di Agenzia delle Entrate, sulla base di un asserito contrasto del piano concordatario con l'art. 88 CCII che - in quanto norma speciale per la natura pubblica del creditore - dovrebbe prevalere sull'art. 84 CCII, atteso che il debito erariale privilegiato viene interamente degradato al chirografo per incapienza dell'attivo e soddisfatto nella misura del 7% mediante l'apporto di finanza esterna, mentre i crediti di altri creditori chirografari *ab origine* sono soddisfatti nella misura del 20%.

Nel proprio parere motivato ex art. 48 comma 2 CCII del 30.1.2026, il Commissario Giudiziale ha valutato positivamente la sussistenza dei presupposti per l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII e, con riferimento alla suddetta opposizione, ha sottolineato che le risorse esterne con cui è soddisfatta la classe dei creditori degradati al chirografo, di cui fa parte l'Agenzia delle Entrate, sono liberamente distribuibili in deroga all'ordine delle cause legittime di prelazione.

Con memoria del 2.2.2026, la società ricorrente ha ribadito che l'incipit dell'art. 88, comma 1, «Fermo restando, per il concordato in continuità aziendale, il rispetto dell'art. 84, commi 6 e 7» vale a risolvere il supposto conflitto tra l'art. 88, comma 1, secondo e terzo periodo e l'art. 84, commi 6 e 7 CCII, tale per cui non può essere messa in discussione la prevalenza delle regole di distribuzione prevista dall'art. 84, commi 6 e 7 rispetto alle previsioni del citato art. 88 comma 1 CCII. La società ricorrente ha, altresì, evidenziato che in caso di apertura della liquidazione giudiziale, secondo il criterio della priorità assoluta, nulla spetterebbe ad Agenzia delle Entrate.

All'udienza del 2.2.2026, il procuratore della ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi ribadendo tutte le argomentazioni svolte contro l'opposizione formulata da Agenzia delle Entrate e ha insistito nell'accoglimento della domanda di omologa del concordato preventivo, mentre i funzionari delegati dall'Avvocatura dello Stato hanno ribadito la propria opposizione, rilevando che l'afflusso di finanza esterna non preclude l'applicazione delle norme di salvaguardia espressamente indicate in atti e non permette il minor soddisfacimento ai danni del creditore istituzionale, il Commissario ha confermato il proprio parere ed il P.M. non si è opposto all'omologa in considerazione del vantaggio insito nella prospettiva concordataria. Il Tribunale si è riservato.

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo proposto DL [REDACTED] S.r.l. in liquidazione.

Occorre premettere, infatti, che il Tribunale omologa il concordato verificati (art. 112 CCII): a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori.

Conviene ribadire, quindi, che sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCII, dal momento che la sede dell'impresa è ubicata nel circondario di questo Tribunale (Cermenate, in quanto al momento del deposito del ricorso non era ancora decorso l'anno a fronte del trasferimento della sede a [REDACTED] - avvenuto il 1.10.2024).

DL DECOR S.r.l. in liquidazione è una società che svolge attività commerciale nel settore della fabbricazione e del commercio di mobili.

La decisione in ordine all'accesso alla procedura concordataria è stata adottata dal liquidatore unico e rappresentante della società in liquidazione, il sig. Luca dell'Occa. La stessa risulta da verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 120 bis CCII, regolarmente depositata presso il registro delle imprese e la domanda di accesso, inoltre, è stata sottoscritta dal liquidatore sig. Luca dell'Occa, che ha anche la rappresentanza della società.

Il ricorso è corredato dalla documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, il cui esame consente di ritenere che l'impresa sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, non presentando congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, come si evince, in particolare, dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi prodotti in atti.

DL DECOR S.r.l. in liquidazione si trova in una situazione di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nei propri atti, non essendo in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria.

Deve confermarsi, quindi, il giudizio positivo già espresso con il decreto di apertura circa la sussistenza in capo alla ricorrente della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all'art. 2 comma 1, lett. d), CCII, nonché sulla presenza di uno stato di insolvenza,

ampiamente argomentato dalla stessa e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria.

La procedura si è svolta in modo regolare e la debitrice ha rispettato tutti gli adempimenti previsti dalla legge e disposti dal Tribunale, come si evince dalla ricostruzione del procedimento unitario di cui si è dato atto *supra* e come confermato dal Commissario Giudiziale nel proprio parere.

È stata verificata la completezza della documentazione depositata con il ricorso ex art. 39 CCII, ossia la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. La debitrice ha dato atto di non aver depositato la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo quinquennio, in quanto oltre alla messa in liquidazione della Società avvenuta in data 1.10.2024 ed alla concessione in affitto del ramo d'azienda in favore della [REDACTED] SNC, non sono stati effettuati altri atti di straordinaria amministrazione. Alla proposta ed al piano sono state allegate la relazione resa dall'esperto ex art. 87 comma 3 CCII, quella di cui agli artt. 84 comma 5 e 88 comma 2, CCII, nonché una idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII.

Invero, DL [REDACTED] S.r.l. in liquidazione ha proposto un concordato preventivo basato sulla continuità indiretta, contemplante la prosecuzione dell'attività d'impresa attraverso l'affitto del ramo d'azienda a decorrere dal 24.2.2025 in funzione della vendita del ramo d'azienda entro 3 anni.

Il piano e la correlata proposta di concordato preventivo in continuità indiretta hanno previsto la formazione di 11 classi così suddivise: Classe 1 - Creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 cc soddisfatti oltre 30 giorni - 100%; Classe 2 - Creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 cc soddisfatti oltre 180 giorni - 100%; Classe 3 - Creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 3 cc soddisfatti oltre 180 giorni - 100%; Classe 4 - Creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 cc soddisfatti oltre 180 giorni - 100%; Classe 5 - Creditori privilegiati ex artt. 2753 e 2754 cc degradati - 8%; Classe 6 - Creditori privilegiati ex artt. 2758 e 2759 cc degradati - 7%; Classe 7 - Creditori privilegiati ex art. 2752 cc degradati - 7%; Classe 8 - creditori assistiti da garanzia MCC - 7%; Classe 9 - Fornitori chirografari imprese minori - 20%; Classe 10 - Fornitori chirografari imprese maggiori - 20%; Classe 11 - iva di rivalsa degradata - 20%. Il piano prevede altresì, la proposta di transazione avanzata ai sensi dell'art. 88 CCII nei confronti di enti previdenziali nonché dell'Erario e delle Agenzie fiscali per i tributi e i relativi accessori dagli stessi amministrati.

La tempistica indicata dalla ricorrente è la seguente: - pagamento dei crediti prededucibili entro un anno dall'omologa; - pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis. n 1 cc (dipendenti) entro sei mesi dall'omologa; - pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2721 bis. n. 2, 3 e 5 cc (professionisti, artigiani e cooperative) entro un anno dall'omologa; - pagamento dei creditori chirografari entro diciotto mesi dall'omologa.

Sul punto, pertanto, deve confermarsi il giudizio positivo già espresso circa la corretta formazione delle classi, che risulta rispettosa dei criteri di identità della posizione giuridica ed omogeneità degli interessi economici. Anche alla luce delle verifiche effettuate dal Commissario Giudiziale, deve

ribadirsi che il trattamento offerto a ciascun creditore non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 85 comma 4 CCII e che la proposta risulta, altresì, formulata nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 84 commi 5 e 6 CCII. È rispettata, inoltre, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe (art. 112 comma 1 lett. e) CCII).

Nel piano si prevede che, in caso di sopravvenienze positive rispetto alle previsioni, la maggior liquidità rispetto ai flussi stimati verrà destinata al soddisfo dei creditori secondo le percentuali e le tempistiche preventivate, nel rispetto del trattamento previsto dalla proposta.

Come evidenziato dal Commissario Giudiziale, l'attivo stimato a piano è pari ad € 1.140.263, comprensivo dell'apporto di finanza esterna.

Il piano, dunque, contiene le indicazioni richieste dall'art. 87 CCII.

Alla domanda è stata allegata la relazione del professionista indipendente Dott. Sandro Aceto, di cui all'art. 87 comma 3 CCII, che ha attestato (i) la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché (ii) che il piano è atto a impedire o a superare l'insolvenza del debitore e a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e (iii) che il piano riconosce a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Le conclusioni del professionista appaiono adeguatamente motivate e fondate sull'analisi dei dati e su argomentazioni logiche.

Deve ritenersi, infine, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

L'indagine prognostica circa la fattibilità del piano, così declinata, invero, risulta attestata, in primo luogo, dal professionista incaricato della redazione della relazione ex art. 87 comma 3, CCII. Sul punto, deve osservarsi che la relazione risulta adeguatamente motivata, soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto, avendo l'esperto eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*. La relazione risulta pertanto sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società. La valutazione circa la fattibilità del piano è stata, quindi, oggetto di positivo riscontro nella relazione ex art. 105 CCII da parte del Commissario Giudiziale, come confermato altresì nel parere rilasciato ai sensi dell'art. 48 comma 2 CCII.

Sul punto, infatti, deve evidenziarsi come la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta presentata dalla DL [REDACTED] S.r.l. in liquidazione appaia correttamente impostata e supportata da dati attendibili; il piano risulti realisticamente eseguibile e coerente con le prospettive economico-finanziarie indicate, anche in relazione alla prosecuzione dell'attività mediante affitto e successiva cessione d'azienda a terzi; il soddisfacimento dei creditori risulti migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria e conforme ai principi di legge in materia.

Pertanto, il Tribunale ritiene di condividere le valutazioni positive in merito all'omologazione espresse dal Commissario Giudiziale nel proprio parere ex art. 48 comma 2 CCII del concordato e confermate all'udienza del 2.2.2026.

Come anticipato, all'esito della votazione non risulta raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato richiesta dall'art. 109 comma 5 CCII, atteso che solo 8 classi hanno votato a favore, due classi hanno espresso voto dissenziente e una classe si è astenuta. Deve, quindi, vagliarsi la possibilità di procedere comunque all'omologazione del concordato, richiesta dalla società ricorrente alla luce dell'art. 112 comma 2 CCII, tenuto conto dell'opposizione presentata da Agenzia delle Entrate, rispetto alla quale il Tribunale deve altresì valutare la convenienza della proposta.

Con riferimento alle condizioni di cui all'art. 112 comma 2 CCII, il Commissario Giudiziale ha attestato che: a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi (8 su 11), purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione (le classi di privilegiati postergati ammesse al voto, dalla 1 alla 4, hanno espresso tutte voto favorevole). Sussiste inoltre la condizione di cui all'art. 88 comma 4 CCII relativamente al voto contrario espresso dall'amministrazione finanziaria (classe 6) e dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatoria (classe 5) in quanto la proposta di soddisfacimento dei suddetti creditori non risulta deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Anche con riferimento a tali considerazioni, il Tribunale ritiene di condividere le valutazioni positive in merito all'omologazione espresse dal Commissario Giudiziale nel proprio parere ex art. 48 comma 2 CCII del concordato e confermate all'udienza del 2.2.2026.

Le osservazioni presentate da Agenzia delle Entrate attengono essenzialmente all'asserita disparità di trattamento tra i creditori collocati al chirografo *ab origine*, soddisfatti nella misura del 20% e i creditori degradati al chirografo per incapienza dell'attivo, sull'assunto che l'art. 88 comma 1 CCII debba prevalere sull'art. 84 comma 6 CCII, che consente la libera distribuzione delle risorse esterne. Considerato che il piano e la proposta concordataria prevedono che la classe 6 sia soddisfatta nella misura del 7% grazie all'apporto di finanza esterna, si ritengono applicabili al caso di specie le disposizioni di cui agli artt. 84 comma 6 CCII e 85 comma 4 CCII. Quest'ultima norma sancisce che il trattamento stabilito per ciascuna classe non possa avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, fermo quando previsto dall'art. 84 comma 6 CCII. A ben vedere, è lo stesso art. 88 comma 1 CCII invocato dall'opponente a prevedere che rimangano ferme le disposizioni enunciate dall'art. 84 comma 6 CCII, senza che possa predicarsi la specialità della prima normativa e, dunque, la prevalenza della stessa sulla seconda per la natura pubblica del creditore, posto che il legislatore non ha disciplinato tale eccezione. Alla luce del quadro normativo richiamato, si ritiene che il legislatore abbia individuato nell'apporto di finanza esterna una deroga alle regole di distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente il valore di liquidazione; la *ratio* di tale deroga può rinvenirsi nel fatto che tali risorse non facciano parte del patrimonio del debitore e per tale ragione la deroga opera a prescindere dalla natura tributaria o contributiva del credito. Atteso che il piano e la proposta concordataria della DL [REDACTED] S.r.l. in liquidazione sono stati predisposti nel rispetto delle regole di distribuzione, prevedendo altresì il ricorso a finanza esterna che, come visto, è liberamente distribuibile derogando alle suddette regole e considerato che risulta soddisfatta altresì la condizione di cui all'art. 112 comma 3 CCII, in virtù del fatto che il credito dell'opponente non

riceverebbe soddisfazione alcuna nello scenario liquidatorio e che la prospettiva concordataria appare più conveniente per il complessivo ceto creditorio, il Tribunale rigetta l'opposizione in esame.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, appaiono sussistere, nel caso di specie, tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologazione del concordato preventivo proposto da DL DECOR S.r.l. in liquidazione.

Stante la natura del presente concordato in continuità indiretta, non risulti necessaria la nomina di un Liquidatore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- omologa il concordato preventivo proposto da **DL [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, (C.F. [REDACTED])**
- nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sonia Pisano;
- conferma la nomina quale Commissario Giudiziale della dott.ssa Paola Mello;
- riserva la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato, su indicazione da parte del commissario giudiziale di una rosa di creditori tra quelli più rappresentativi;
- dispone che la proposta di concordato sia attuata secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel piano omologato, procedendosi ai previsti riparti previo parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale e preventiva comunicazione al giudice delegato;
- dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate in libretti di deposito indicanti il nominativo del beneficiario;
- dispone che la società debitrice provveda con cadenza trimestrale a predisporre una relazione sull'attività svolta ed in corso nonché budget previsionali da trasmettere con la medesima cadenza al commissario giudiziale;
- dispone che il commissario giudiziale:
 - a) provveda a sorvegliare l'adempimento delle obbligazioni concordatarie riferendo al giudice delegato ed al comitato dei creditori ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; a tal fine il commissario giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione dell'attività di impresa, con facoltà di accesso alla contabilità ed ai libri sociali della stessa;
 - b) rediga ogni sei mesi un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, C.C.I.A.A., trasmettendone copia ai creditori;
 - c) al termine dell'esecuzione del concordato, rediga un rapporto riepilogativo finale in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, C.C.I.A.A.;
 - d) al fine del miglior assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra, sia autorizzato a compiere atti di ispezione e di controllo, anche relativamente ai libri sociali ed alle scritture contabili, ad assistere alle sedute degli organi sociali, nonché a chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;
 - e) informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi dell'art. 120, C.C.I.A.A.;
- riserva al giudice delegato il potere di emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

- dispone che la presente sentenza sia pubblicata, a cura della Cancelleria, a norma dell'art. 48, comma 5, C.C.I.I., e notificata al P.M. in sede, alla società debitrice, nonché al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Como, il giorno 2.2.2026

Il Giudice est.

Dott.ssa Sonia Pisano



Il Presidente

Dott.ssa Paola Parlati



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 17, FEB 2026

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO
Antonietta Liberatore